

Il recupero di un credito in Italia

Per il recupero di un credito in Italia, come d'altronde anche in Svizzera, si contraddistinguono due fasi, indipendentemente dal fatto che la sede o il luogo di residenza del creditore siano in Italia o all'estero:

1. Fase stragiudiziale

Le persone fisiche o giuridiche che vogliono recuperare un credito che vantano nei confronti di una persona fisica o di una società di capitali che abbiano residenza o sede in Italia, possono attivarsi esse stesse od agire tramite un avvocato italiano o una società di recupero crediti italiana.

Ovviamente prima di agire il creditore ed il suo eventuale rappresentante in Italia devono analizzare:

- la validità del titolo sul quale si basa il credito; e
- la situazione giuridica ed economico-patrimoniale del debitore, ovvero se esso sia fallito o versi in una situazione economica buona, ecc., con relativa visura camerale, rapporto da parte di un istituto di informazioni di carattere commerciale ed economico, visura ipocatastale, ecc..

Dopodiché viene inviato un ultimo sollecito al debitore. Gli si chiede di pagare le prestazioni del creditore, ossia i servizi resi, la merce consegnata ecc. da quest'ultimo al debitore.

Qualora il debitore continuasse a non pagare quanto dovuto, il creditore o chi per lui deve predisporre un atto di diffida ed ingiunzione di pagamento. L'atto viene notificato al debitore per il tramite dell'ufficiale giudiziario competente.

Soltanto quando il debitore avrà pagato l'intero debito, comprensivo del capitale, degli interessi legali o convenzionali e (almeno di una parte) delle spese sostenute per il recupero del credito, si sarà liberato del suo obbligo.

2. Fase giudiziale

Qualora il debitore seguiti a non pagare, il creditore è costretto a proseguire in giudizio.

Al contrario di quanto avviene in Svizzera, in Italia in questa seconda fase il creditore deve agire obbligatoriamente tramite un avvocato (italiano).

Onde evitare spese legali inutili, è opportuno che il creditore e/o l'avvocato indaghino di nuovo sulla situazione giuridica ed economico-patrimoniale del debitore, prima di agire.

Se non l'avesse già ottenuto in precedenza, a questo punto il creditore deve ottenere un atto giudiziario che gli servirà come titolo esecutivo per poter agire contro il debitore per il tramite dell'ufficiale giudiziario competente. Si distinguono titoli di natura giudiziale e titoli di natura stragiudiziale:

- Sono titoli di natura giudiziale le sentenze, le ordinanze provvisoriamente esecutive ed i decreti ingiuntivi provvisoriamente o definitivamente esecutivi. I decreti ingiuntivi sono emessi se vi è prova scritta del credito e l'ammontare del credito è certo o determinato. Fra le prove scritte ritenute idonee ci sono anche le promesse unilaterali del debitore e documenti che sono parte integrante della contabilità dell'azienda del debitore. Il decreto ingiuntivo è emesso anche per crediti che si basano su cambiali, assegni bancari o assegni circolari. Mediamente, si devono attendere dai 40 ai 50 giorni per l'emissione di un decreto ingiuntivo.
- Sono titoli di natura stragiudiziale gli assegni e le cambiali "protestati", se azionati entro certi termini (in caso di decadenza da detti termini possono essere utilizzati come prova scritta per l'emissione di un decreto ingiuntivo – vedi al punto sopra), ed i mutui ipotecari.

Inoltre i titoli devono essere muniti della formula esecutiva, ottenuta dopo la pronuncia di una sentenza, oppure per il decreto ingiuntivo nel caso di mancata opposizione da parte del debitore, o di provvisoria esecuzione. Gli ufficiali giudiziari sono invitati ad eseguire il titolo. I titoli devono quindi essere notificati al debitore, eventualmente assieme all'atto di precetto con il quale il creditore intima al debitore di adempiere l'obbligo risultante dal titolo esecutivo, entro un termine non inferiore a dieci giorni dal ricevimento del precetto.

Infine, se il debitore continuasse a non pagare, il creditore dovrà iniziare l'azione esecutiva *strictu sensu*, agendo contro il patrimonio del debitore, pignorando i beni mobiliari o immobiliari dello stesso o sequestrando beni del debitore presso terzi (ad esempio, i liquidi su un conto bancario) ovvero crediti che il debitore vanta nei confronti di terzi.

Dopo tale pignoramento i beni saranno venduti ed il ricavato assegnato ed eventualmente distribuito fra i vari creditori del debitore. Lo stesso valga per un eventuale sequestro di beni o crediti del debitore. Infatti, i terzi nei confronti dei quali il debitore vantava un credito, saranno obbligati a pagare direttamente il creditore. Ovviamente, il debitore ha la possibilità di ricorrere ai vari tribunali competenti per difendersi.

calderan@altenburger.ch